

Svolgimento del processo

1. La controversia ha per oggetto l'esistenza, o meno, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società Orbit Communication Company Italia s.p.a. e la signora Kalthoum Bent Amor Ben Soltane.


Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e dichiarava che tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo maggio 1995.

Con sentenza n.6873/03, in data 13 marzo / 15 dicembre 2003, la Corte d'Appello di Roma confermava quella di primo grado e respingeva l'appello della società.

2. La sentenza rilevava, innanzi tutto, che il rapporto tra le parti era iniziato nel 1995, e di conseguenza non poteva essere applicata la normativa successiva, e motivava che le disposizioni dettate per l'impiego di artisti stranieri non contenevano norme speciali di deroga alla disciplina stabilita n.230 del 1962 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Avverso la pronunzia di appello, notificata il 9 aprile 2004, la società Orbit ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato, in termine, l'otto giugno 2004.

La signora Kalthoum Bent Amor Ben Soltane resisteva con controricorso notificato, in termine, il 9 luglio 2004.



La società ricorrente ha depositato una memoria difensiva.


Motivi della decisione

1. Con un unico articolato motivo di impugnazione, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di una serie di norme (degli artt.1, 2 e 4 della legge n.8/1979, degli artt.11 e 12 del D.P.R. n.179/1981; dell'art.27 del D.Lgs. n.286/1998, dell'art.40 del D.P.R. n.394/1999), nonché l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la stessa Orbit era una società italiana che svolgeva attività di realizzazione di trasmissioni televisive via satellite di canali in lingua araba destinati ai paesi arabi del Medio Oriente, e pertanto era un'azienda operante nel settore dello spettacolo, che la signora Ben Soldane era di nazionalità tunisina, e perciò cittadina extracomunitaria, ed era stata assunta dalla Orbit con contratto a termine come regista-programmista e perciò operava anche lei nel settore dello spettacolo.

Secondo la ricorrente i cittadini extracomunitari che esercitano la propria attività in quel settore sono soggetti ad una molteplicità di normative speciali.

La società critica la sentenza impugnata anche per avere ritenuti inapplicabili il D.Lgs. n.286/1998 ed il DPR n.394/1999, e la circolare n.54/2000 del Ministero del Lavoro, osservando



in proposito che, anche in base alla normativa precedente, la natura dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo aveva già un carattere di specialità, e che il rapporto con la signora Soldane si era protratto fino al 2000, e perciò dal 1998 era soggetta alla nuova normativa.

In base a questa ultima i lavoratori extracomunitari dello spettacolo potevano essere assunti per esigenze connesse alla produzione ed alla realizzazione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, con espresso divieto di cambiare settore di attività e qualifica di assunzione.

Secondo il DPR n.394/1999 l'autorizzazione al lavoro ed il conseguente contratto per questi rapporti potevano essere soltanto a termine, e questo termine, come quello delle eventuali proroghe non poteva comunque essere superiore ai due anni.

Perciò l'ingresso ed il lavoro per i per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo era consentita, al di fuori delle quote e delle normali modalità di ingresso, soltanto a condizione che si trattasse di rapporti provvisori a termine,

Né il datore di lavoro avrebbe potuto consentire, senza gravi conseguenze a suo carico, la prosecuzione del lavoro oltre i termini di legge, disapplicando la normativa speciale.



L'autorizzazione del competente ufficio del lavoro costituiva il presupposto indefettibile della validità del relativo contratto di lavoro.

In base a questa legislazione di carattere imperativo il contratto di lavoro a termine che la Orbit aveva stipulato con la signora Ben Soldane doveva necessariamente rimanere a termine anche per le successive proroghe.

2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

La problematica oggetto di questo giudizio è già stata esaminata da questa Corte, che è giunta alla conclusione che *“la disciplina speciale prevista per il collocamento di personale artistico e tecnico riguarda esclusivamente l'assunzione del lavoratore extracomunitario e non detta alcuna disciplina in ordine al rapporto di lavoro da instaurare, per il quale potranno essere applicate le disposizioni contenute nella l. 18 aprile 1962 n.230, in merito alla conversione in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni dettate per l'impiego di artisti stranieri extracomunitari dalla l. 8 gennaio 1979 n.8 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n.179 del 1981 non contengono norme speciali di deroga alla disciplina stabilita dalla l. n.230 del 1962 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alla quale è assoggettato il rapporto instaurato con i predetti lavoratori extracomunitari, anche in base al principio di parità di*



trattamento con i lavoratori italiani posto dall'art.1 l. 30 dicembre 1986 n.843; la necessità di una limitazione temporale della durata di tale rapporto non è neppure desumibile dalle regole in tema di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea stabilite dagli art. 15 e 16 del regolamento Cee n.1612 del 1968)." (Cass.civ., 30 marzo 1998, n.3345; nello stesso senso, 11 luglio 2001, n.9407; in senso contrario soltanto la meno recente 27 giugno 1994, n.6167, citata dalla ricorrente).

La Corte non ha ragione di discostarsi da questo orientamento, che condivide integralmente.

3. Né la normativa successiva, applicabile alla fattispecie, diversa parzialmente rispetto a quella esaminata dalla sentenza n.3345 del 1998.


La materia è disciplinata tuttora dalla legge 8 gennaio 1979 n. 8 (modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 gennaio 1981 n. 179, che prevede il collocamento di detto personale per il tramite di un ufficio speciale e mediante l'iscrizione in apposite liste.

L'art. 5 del D.P.R. citato stabilisce che *"gli enti lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti*



e le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché i privati datori di lavoro che intendono utilizzare il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, per realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, ferma restando la facoltà di scelta nominativa fra gli iscritti nelle apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, devono fame richiesta al predetto Ufficio o ad una delle sue sezioni". Detta richiesta "deve contenere l'indicazione della qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le condizioni di lavoro offerte, la natura delle manifestazioni il luogo della sua realizzazione nonché la data di inizio e di termine della prestazione. La richiesta deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dipendenti sezioni prima dell'inizio della prestazione. Le eventuali variazioni alla data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicate all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo direttamente o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dal loro verificarsi".

L'assunzione di artisti stranieri è peraltro soggetta a regole speciali; per l'art. 11 del regolamento "l'utilizzazione del personale artistico e tecnico di cui all'art. 1 del presente regolamento, di nazionalità straniera, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, è subordinata al solo rilascio dell'apposita



autorizzazione al lavoro da parte della competente amministrazione statale che sostituisce l'iscrizione nelle liste".

Per il personale di cui all'art. 3 della legge del 1979 (cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, registri, scenografi, coreografi e ballerini solisti) l'art. 12 dello stesso regolamento prevede che l'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata - ad istanza dei datori di lavoro pubblici o privati - dalla competente amministrazione statale.


Questa normativa va posta a confronto con le regole relative all'impiego in Italia dei lavoratori stranieri extracomunitari.

Al momento dell'assunzione della resistente, e per la maggior parte del periodo di svolgimento del rapporto, la materia specifica dell'impiego in Italia dei lavoratori stranieri extracomunitari era regolata dalla legge 30 dicembre 1986 n. 43 (norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) che all'art. 1 stabiliva il principio generale secondo cui *"la Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione dell'Oil n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento residenti nel suo territorio e*



alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

La stessa legge recava un complesso di disposizioni per disciplinare le procedure di accesso all'occupazione in territorio italiano dei lavoratori extracomunitari; da queste erano peraltro esentate, ai sensi dell'art. 14 del medesimo testo normativo, le prestazioni degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo, per i quali era prevista una speciale procedura dal secondo comma di detto articolo, secondo cui *"in deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo,*



determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma".

Per l'ultimo periodo di riferimento la materia è disciplinata, invece, dal successivo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e del relativo regolamento adottato con D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, contenenti le norme di attuazione del Testo Unico, ma questa nuova disciplina non ha introdotto modifiche sostanziali per quel che riguarda la problematica in esame.

Per quanto può rilevare in questa sede, il Testo Unico, all'art.40, rinvia al regolamento di attuazione per quel che riguarda la disciplina dell'ingresso in una serie di casi particolari, dettagliatamente elencati, tra cui, alla lettera *m*), quello del *"personale artistico e tecnico per spettacoli .."*, e, alla lettera *o*), quello degli *"artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private .."*.

A sua volta il regolamento di attuazione, nel testo originale (quello applicabile nel periodo di riferimento) disponeva, all'art.40, comma 13, che *"per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma [...] per*




un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.”

Nel caso di specie il rapporto è proseguito, attraverso successive proroghe, sempre con il medesimo datore di lavoro, e perciò anche l'autorizzazione al lavoro aveva conservato la propria validità oltre il termine di sei mesi.

Va ricordato, peraltro, che, come affermato da questa Corte (Cass.civ., 11 luglio 2007, n.9407), *“la scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma 2, l. 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 10, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286)”*, ma il divieto *“non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro”*, limitandosi a precluderne l'esecuzione, e questa impossibilità, di esecuzione *“non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico”*.

4. Non sussisteva perciò nessuna deroga per i lavoratori stranieri extracomunitari rispetto alla disciplina generale di cui alla legge n.230 del 1962.



Anche in loro favore operava la regola, contenuta nel secondo comma dell'art.2, della conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato in caso di proroghe non consentite.

5. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 12,00 ————— oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre alle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2007

Il Consigliere estensore
(*dr. Stefano Monaci*)



Il Presidente
(*dr. Stefano Ciciretti*)



IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 9 OTT 2007

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantalmo

Corte Suprema di Cassazione - udienza 4 aprile 2007
n.17463/2004 R.G. - pagina 11 su 11

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533